



Pubblicato all'albo Pretorio

Nr. _____

Dal _____

COMUNE DI CENTOLA

Via T. TASSO,36 – Prov. di SA - C.A.P. 84051 - Tel. 0974-370714 – Pec: pmcentola@pec.it

PARCO NAZIONALE DEL CILENTO - VALLO DI DIANO e ALBURNI

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

REG ORD. N ° 08 / V / C -- DEL 18/05/2023

OGGETTO: PROVVEDIMENTI LIMITATIVI TEMPORANEI ALLA CIRCOLAZIONE NEL CENTRO ABITATO DI CENTOLA, PER ESIGENZE INDIFFERIBILI CONNESSE ALLA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE, IN CONCOMITANZA DELLA CHIUSURA AL TRANSITO DELLA S.R. 562 DIR. (MINGARDINA).

IL RESPONSABILE *ad interim* DELL'AREA DI VIGILANZA

VISTA l'Ordinanza del 17/05/2023, emessa dal Sindaco del Comune di Celle di Bulgheria, con la quale è stata disposta la chiusura totale al transito della S.R. ex S.S. 562 dir., al Km. 6+700 – innesto con la S.P. 17b;

CONSIDERATO che con la temporanea chiusura della S.R. ex S.S. 562 dir., meglio detta Mingardina, l'abitato di Centola Capoluogo è interessato ininterrottamente da un consistente flusso di transito veicolare, in quanto è attraversato dall'arteria stradale che viene utilizzata come alternativa dagli utenti della strada;

RITENUTO, al fine di evitare ingorghi e migliorare anche le condizioni di vivibilità della popolazione avente dimora nei tratti di strade interessate al transito veicolare, necessario disciplinare la circolazione veicolare a senso unico, regolato da impianto semaforico, nel tratto ove la sede stradale assume dimensioni ridotte;

CONSIDERATO che fino alla riapertura al transito della S.R. 562 dir. (Mingardina) occorre assicurare il transito a tutti i veicoli anche di grossa mole, adottando ogni provvedimento ritenuto idoneo per la sicurezza degli utenti;

RITENUTO altresì, di contemperare le esigenze degli utenti della strada e per consentire i regolari servizi essenziali di pubblico trasporto e dei mezzi di soccorso, si rende necessario ed opportuno provvedere all'emissione di apposito provvedimento che disponga una diversa articolazione della circolazione veicolare in Centola capoluogo, limitatamente alle strade interessate all'intenso transito veicolare;

VISTO l'art. 7 del DLgs n. 285 del 30 aprile 1992 e s.m.i. (nuovo codice della strada), nella parte in cui testualmente dispone: "*nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco, stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o, per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade*" ed, inoltre, "*vietare temporaneamente la sosta su strade o tratti di strade per esigenze di carattere tecnico o di pulizia, rendendo noto tale divieto con i prescritti segnali non meno di quarantotto ore prima, ed eventualmente con altri mezzi appropriati*";

VISTO l'Artt. 54 del DLgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i;

VISTI gli artt. 5, 6 e 37 del Codice della Strada, approvato con DLgs. 30-4-1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. 16-12-1992, n. 495 e s.m.i;

ORDINA

per i motivi innanzi indicati, con effetto dal **18/05/2023**, e fino alla riapertura della strada S.R. 562 dir. (Mingardina):

1. **L'ISTITUZIONE** del senso unico alternato, regolato da impianto semaforico, con inizio dalla P.zza S. Nicola di Mira (direzione Foria) e con inizio da via R. Talamo-innesto con via Roma (direzione Palinuro);

MANDA

la presente ordinanza alla Polizia Municipale per l'affissione della stessa all'Albo Pretorio comunale e per la trasmissione:

- alla Prefettura di Salerno – Ufficio Territoriale di Governo;
- all'Ente Provincia di Salerno, Settore Viabilità;
- alla Stazione Carabinieri di Centola-Palinuro;
- al Comando della Polizia Stradale di Sapri;
- al Comando VV.FF. di Vallo della Lucania;
- al 118 Vallo della Lucania;
- alle ditte di Trasporto Pubblico Locale;

Avverso il presente provvedimento chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale o, entro 120 gg., al Presidente della Repubblica, nonché, ai sensi dell'art. 37 comma 3 del C.d.S.-DLgs. n. 285/92-, potrà inoltre, ricorrere, entro 60 gg. dalla pubblicazione, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con le modalità indicate nell'art. 74 del Regolamento di Esecuzione al C.d.S.-D.P.R. 495/92, che decide in merito.

Le Forze di Polizia di cui all'art. 12 del C.d.S. -DLgs 285/92- sono incaricate dell'esecuzione della presente ordinanza, pertanto, la sosta nelle aree indicate di veicoli non autorizzati comporterà nei confronti di eventuali trasgressori l'applicazione delle sanzioni previste dalle norme vigenti in materia.

La presente ordinanza entra in vigore con l'apposizione della prescritta segnaletica.

Il Responsabile ad interim del Servizio

Dott. Arch. Magno Battipaglia

